

Città di Latiano

(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA

N. 8

DEL 11 GIU. 2021

OGGETTO:

Ordinanza contingibile e urgente per l'eliminazione di rischio per prevenzione incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria delle linee Bari-Lecce; Taranto – Brindisi.

IL SINDACO

Vista la nota della Prefettura di Brindisi Ufficio Territoriale del Governo Area V- Protezione Civile del 03/06/2021 prot. 33979 con la quale porta a conoscenza dell'allegata nota della RFI Rete Ferroviaria Italiana Direzione Territoriale Produzione Bari Unità Territoriale Bari pervenuta al protocollo del Comune di Latiano al prot. n° 11868 del 03/06/2021, avente ad oggetto "...eliminazione fattori di rischio per prevenzione incendi in aree limitrofi alla sede ferroviaria delle linee:Bari – Lecce; Taranto –Brindisi.

Preso atto che, con la citata nota si richiede l'emissione di ordinanza sindacale contingibile e urgente, specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie all'osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza previste agli artt. 52, 55 e 56 del DPR 753/1980, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

Visto l'art. 52 del DPR n. 753/1980 che recita: "Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un 'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

(...) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.

Visto l'art. 55 del DPR n.753/1980 che recita: I terreni adiacenti alla linea ferroviaria non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Visto l'art. 56 del DPR n. 753/1980 che recita : Sui terreni adiacenti alle lenee ferroviarie qualsideposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiuduizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurasi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metyri due dal ciglioi degli sterri o dal piede dei rilevati quanto detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

Dato atto che, nel territorio del Comune di Latiano, ricade la rete ferroviaria di: _ RFI, reti Ferroviarie Italiane;

Considerato che, vengano messe in atto tutte le possibili iniziative utili a limitare fino ad annullare il verificarsi d'incendi lungo linea della strada ferroviaria, l'obbligo, durante tutto il periodo di grave pericolosità, a carico dei possessori di terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni confinati con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;

Ritenuto opportuno, richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alle sedi ferroviarie, ivi comprese le proprietà di questa Amm.ne Comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

Dedotta l'impossibilità di procedere a singole notifiche del presente atto sia per il numero di destinatari sia per la difficoltà di identificarli correttamente, per cui si procede ai sensi dell'art. 150 del Codice di Procedura Civile;

Considerata l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire e/o eliminare un potenziale pericolo a tutela della pubblica e privata incolumità;

Visto l'art.54 del D.Lgs. 267/2000; Visto il D.P.R. 753/80; Vista la L. 11.689/81 e successive modificazioni; Visto il vigente Codice di Procedura Civile;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sedi ferroviarie, RFI e ricadenti nel territorio del Comune di Latiano, ciascuno per la particella catastale di propria competenza di verificare, durante tutto il periodo di grave pericolosità, a carico dei possessori di terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni confinati fino a 20 metri dal confine ferroviario, come descritti dagli artt. 52 ,55 e 56 del DPR 753/1980;

Di stabilire che a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, i proprietari dei terreni limitrofi alla sedi ferroviarie, RFI, ricadenti nel territorio del Comune di Latiano, dovranno verificare durante tutto il periodo di grave pericolosità, l'eliminazione del rischio di incendi dei terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale

combustibile, i terreni confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario, come descritti dagli artt. 52,55 e 56 del DPR 753/1980;

RENDE NOTO

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 del DPR 753/1980 e s.m.i., salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art.650 del codice penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio. Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ' ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Brindisi, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune

DISPONE

- che la presente venga:
- pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune;
 - divulgata mediante affissione nei punti informativi del Comune di Latiano:
 - che la presente ordinanza venga notificata a:

Comando Polizia Locale Ufficio Tecnico settore LL.PP Prefettura di Brindisi Gruppo Carabinieri Forestale di Brindisi Comando Provinciale Vigili del Fuoco Istituto di Vigilanza Euro Securty - Brindisi Associazione Volontari Protezione Civile- Latiano Gruppo Ferrovie dello Stato italiane — Piazza A. Moro- Strada interna FS, 57 - 70122 Bari.

Avv. Cosimo Maiorano